



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 220 LEGISLATURA N. IX

delibera  
91

DE/ML/TEA Oggetto: Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione  
0 NC Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n°  
145 del 26/01/2010), Norme Tecniche di Attuazione,  
Prot. Segr. art. 73: modifica ed integrazione delle medesime NTA  
74

Lunedì 3 febbraio 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA  | Presidente     |
| - ANTONIO CANZIAN    | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI      | Assessore      |
| - PAOLA GIORGI       | Assessore      |
| - MARCO LUCHETTI     | Assessore      |
| - MAURA MALASPINA    | Assessore      |
| - PIETRO MARCOLINI   | Assessore      |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore      |
| - LUIGI VIVENTI      | Assessore      |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Maura Malaspina.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente  
del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26/01/2010), Norme Tecniche di Attuazione, art. 73: modifica ed integrazione delle medesime NTA.

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Tutela delle Risorse Ambientali del Servizio Territorio e Ambiente, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Territorio e Ambiente che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

1. di apportare alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) - sezione D della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 145/2010 – ai sensi dell'art. 73 delle medesime NTA, le modifiche e le integrazioni contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Maria Spasca)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### 1. Normativa.

- Direttiva 271/91/CEE, recante "Direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane";
- Direttiva 2000/60/CE, recante "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- Direttiva 2008/105/CE relativa a "standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE";
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Parte terza;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 luglio 2009;
- Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato";
- Deliberazione Amm.va dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26/01/2010 di approvazione del "Piano di Tutela delle Acque" (PTA) – Sez. D (Norme Tecniche di Attuazione): art. 5, comma 3.
- D.G.R. n. 566 del 14 aprile 2008 "Attuazione direttiva 91/271/CEE e D.Lgs. 152/2006: individuazione agglomerati urbani con almeno 2.000 abitanti equivalenti";

### 2. Motivazione.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (PTA) è stato approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa n. 145 del 26 gennaio 2010 (S.O. n. 1/2010 al BUR n. 20 del 26 febbraio 2010) a seguito di un lungo percorso di partecipazione e di consultazione pubblica, protrattosi per tutto l'anno 2008, e dei lavori di un tavolo tecnico di confronto, istituito dalla IV Commissione Consiliare, che ha operato per tutto l'anno 2009, in particolare per affinare le Norme Tecniche di Attuazione.

Tale percorso di confronto e di approfondimento è stato reso necessario dal fatto che le Norme Tecniche d'Attuazione del PTA costituiscono lo strumento indispensabile per contemperare l'esigenza primaria di assicurare, mediante la tutela dell'intero sistema idrico regionale (sia superficiale che sotterraneo), il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali e regionali vigenti, con l'esigenza altrettanto primaria di rendere concretamente applicabili le medesime disposizioni, agevolando l'insieme dei soggetti a ciò chiamati, siano essi soggetti pubblici o soggetti privati, nell'assunzione in tempi brevi e a costi sostenibili delle iniziative e delle azioni previste dal Piano.

La complessità della materia e la consapevolezza della possibile insorgenza di criticità operative tali da rendere necessarie od opportune successive modificazioni della norma, man mano che i singoli problemi avessero raggiunto un grado di approfondimento tale da consentire il miglior punto di equilibrio fra differenti esigenze, soprattutto tra quelle del settore produttivo e quelle della tutela ambientale, ha indotto a prevedere espressamente la possibilità di apportare modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo, mediante appositi atti della Giunta regionale; tale competenza è stabilita nell'art. 73 delle NTA "Modificazioni e integrazioni delle presenti NTA", che recita: "1. Alla Giunta regionale compete la modifica e le integrazioni delle presenti NTA, anche in relazione alle variazioni del quadro normativo, delle risultanze dei monitoraggi, delle risultanze delle sperimentazioni, dell'evoluzione tecnologica."

Le NTA del PTA stabilivano alcuni termini temporali per l'adeguamento di situazioni esistenti alle nuove prescrizioni tecniche delle medesime NTA.

In particolare detti termini erano stabiliti nell'art. 29 ai commi 9, 13, 15 e 17, nell'art. 41 ai commi 14 e 15, nell'art. 42, ai commi 2 e 3, nell'art. 80 al comma 1.

Tuttavia con l'art. 18 comma 1 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 28, e successivamente con l'art. 23 della L.R. 45 del 27 dicembre 2012, i suddetti termini sono stati prorogati, da ultimo al 31 maggio 2013.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera  
**91**

Nonostante la proroga, è insorta comunque una difficoltà di fondo per i soggetti tenuti agli adeguamenti: che i termini stabiliti dalle NTA costringevano ad effettuare gli adeguamenti necessari entro appunto quei termini, senza tener conto che quasi tutti gli adeguamenti avrebbero richiesto innanzitutto l'acquisizione di permessi ed autorizzazioni di varia natura e da parte di varie autorità, ancorché eventualmente gestiti dal SUAP ed eventualmente racchiusi, almeno quelli ambientali, nell'AIA, oppure, oggi, nell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), e poi l'esecuzione dei lavori necessari nella maggior parte dei casi.

Pertanto molti dei titolari degli scarichi, se nel frattempo non fosse stato possibile esperire tutte le procedure ed i necessari lavori, avrebbero dovuto modificare, ma probabilmente ridurre o addirittura cessare del tutto, sia pur temporaneamente, la consueta attività.

E' stata pertanto rilevata l'opportunità di modificare appositamente le NTA, ma di fatto ciò era reso impraticabile dall'essere state fissate con legge le scadenze.

Ma il legislatore regionale, con L.R. 25 novembre 2013, n. 42 ha abrogato quelle previsioni di legge.

Si ritorna dunque nel campo delle norme regolamentari, pertanto di natura amministrativa, sulle quali si può intervenire con Deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 73 delle citate NTA.

Pertanto si ritiene opportuno modificare le originarie previsioni delle NTA stabilendo una procedura che prevede: un termine futuro ma prestabilito per la presentazione delle richieste per le autorizzazioni ed i permessi, che sostanzialmente ha l'effetto di una proroga dei previgenti termini ormai scaduti ma che gli interessati hanno avuto difficoltà a rispettare; un tempo intermedio non prestabilito, ma variabile secondo le concrete necessità delle procedure autorizzatorie, per il conseguimento di permessi ed autorizzazioni; un successivo termine di 180 giorni per la esecuzione dei lavori e delle opere necessarie e per il conseguimento dell'adeguamento prescritto; la possibilità di una proroga di 45 giorni da parte della competente autorità.

Infine si chiarisce che questa procedura dovrà essere seguita ogni qual volta successive modificazioni delle NTA impongano nuovi adeguamenti.

In conclusione si sostituisce l'art. 80 delle NTA introducendo quanto sopra spiegato e si modificano gli artt. 29, 41, 42 introducendovi il riferimento all'art. 80.

Le modificazioni sono contenute nel testo allegato.

### 3. Esito dell'istruttoria

Per quanto riportato nel documento istruttorio si propone:

1. di apportare alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) - sezione D della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 145/2010 - ai sensi dell'art. 73 delle medesime NTA, le modifiche e le integrazioni contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dal presente provvedimento non deriva ne' può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Luigi Bolognini)

VISTO  
IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI  
(Guido Muzzi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

### PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva ne' può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (ad interim)  
(Mario Pompei)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Eliisa Moroni)



**Allegato 1 alla DGR n. del**

**Modifiche ed integrazioni di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche – (Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale del 26 gennaio 2010, n. 145).**

<b>Art. 29 comma 9 originario</b>	<b>Articolo 29 comma 9 modifiche</b>	<b>Articolo 29 comma 9 nuovo</b>
<p>9. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, per i quali non sussistano le condizioni di applicazione della deroga prevista al precedente comma, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali o in reti fognarie o devono essere destinati al riutilizzo, nel rispetto del d.m. 185/2003, entro il 30/06/2012.</p> <p>Per quanto riguarda gli scarichi del servizio idrico integrato, il suddetto termine è ordinatorio per i Piani d'Ambito.</p>	<p>9. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, per i quali non sussistano le condizioni di applicazione della deroga prevista al precedente comma, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali o in reti fognarie o devono essere destinati al riutilizzo, nel rispetto del d.m. 185/2003, entro <del>il</del> <u>30/06/2012 con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80.</u></p> <p>Per quanto riguarda gli scarichi del servizio idrico integrato, il suddetto termine è ordinatorio per i Piani d'Ambito.</p>	<p>9. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, per i quali non sussistano le condizioni di applicazione della deroga prevista al precedente comma, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali o in reti fognarie o devono essere destinati al riutilizzo, nel rispetto del d.m. 185/2003, <u>con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80.</u></p> <p>Per quanto riguarda gli scarichi del servizio idrico integrato, il suddetto termine è ordinatorio per i Piani d'Ambito.</p>
<b>Art. 29 comma 13 originario</b>	<b>Articolo 29 comma 13 modifiche</b>	<b>Articolo 29 comma 13 nuovo</b>
<p>13. Qualora i reflui industriali e le altre acque possano non recapitare nello stesso corpo recettore, le reti esistenti all'interno del perimetro aziendale devono essere adeguate alle disposizioni dei commi 11 e 12 entro il 30/06/2013 e, se contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, nonché le altre sostanze attualmente indicate nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006), entro il 31/12/2011.</p> <p>In caso di dimostrata impos-</p>	<p>13. Qualora i reflui industriali e le altre acque possano non recapitare nello stesso corpo recettore, le reti esistenti all'interno del perimetro aziendale devono essere adeguate alle disposizioni dei commi 11 e 12 <u>con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80</u> <del>entro il</del> <u>30/06/2012</u> e, se contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, nonché le altre sostanze attualmente indicate nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006), <del>entro il</del> <u>31/12/2011 con le procedure</u></p>	<p>13. Qualora i reflui industriali e le altre acque possano non recapitare nello stesso corpo recettore, le reti esistenti all'interno del perimetro aziendale devono essere adeguate alle disposizioni dei commi 11 e 12 <u>con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80</u>, e, se contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, nonché le altre sostanze attualmente indicate nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006), <del>entro il</del> <u>31/12/2011 con le procedure ed i termini stabiliti nell'art.</u></p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

<p>sibilità tecnica, o qualora la condizione di creare diversi scarichi fosse non conveniente e non giustificabile in termini di costi e benefici, o qualora i reflui industriali e le altre acque debbano recapitare nello stesso corpo recettore, devono essere predisposti idonei punti di campionamento che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue industriali, prima della loro miscelazione con le acque meteoriche, di raffreddamento, di drenaggio delle falde, ovvero con qualsiasi acqua scaricata dall'insediamento produttivo aziendale.</p>	<p><u>ed i termini stabiliti nell'art. 80.</u> In caso di dimostrata impossibilità tecnica, o qualora la condizione di creare diversi scarichi fosse non conveniente e non giustificabile in termini di costi e benefici, o qualora i reflui industriali e le altre acque debbano recapitare nello stesso corpo recettore, devono essere predisposti idonei punti di campionamento che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue industriali, prima della loro miscelazione con le acque meteoriche, di raffreddamento, di drenaggio delle falde, ovvero con qualsiasi acqua scaricata dall'insediamento produttivo aziendale.</p>	<p><u>80.</u> In caso di dimostrata impossibilità tecnica, o qualora la condizione di creare diversi scarichi fosse non conveniente e non giustificabile in termini di costi e benefici, o qualora i reflui industriali e le altre acque debbano recapitare nello stesso corpo recettore, devono essere predisposti idonei punti di campionamento che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue industriali, prima della loro miscelazione con le acque meteoriche, di raffreddamento, di drenaggio delle falde, ovvero con qualsiasi acqua scaricata dall'insediamento produttivo aziendale.</p>
<p><b>Art. 29 comma 15 originario</b></p>	<p><b>Art. 29 comma 15 modifiche</b></p>	<p><b>Art. 29 comma 15 nuovo</b></p>
<p>Non sono ammessi scarichi di acque reflue industriali che recapitano in canali artificiali per uso irriguo, o idropotabile, o antincendio, o produzione di energia elettrica, o comunque dove vengono effettuati prelievi a tali scopi. Gli scarichi esistenti devono essere eliminati entro il 31 dicembre 2010.</p>	<p>Non sono ammessi scarichi di acque reflue industriali che recapitano in canali artificiali per uso irriguo, o idropotabile, o comunque dove vengono effettuati prelievi a tali scopi. Gli scarichi esistenti devono essere <del>eliminati entro il 31 dicembre 2010</del> <u>con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80.</u></p>	<p>Non sono ammessi scarichi di acque reflue industriali che recapitano in canali artificiali per uso irriguo, o idropotabile, o comunque dove vengono effettuati prelievi a tali scopi. Gli scarichi esistenti devono essere eliminati <u>con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80.</u></p>
<p><b>Art. 29 comma 17 originario</b></p>	<p><b>Art. 29 comma 17 modifiche</b></p>	<p><b>Art. 29 comma 17 nuovo</b></p>
<p>17. Gli impianti di depurazione per acque reflue industriali possono accogliere solo i reflui industriali, nonché i reflui domestici e quelli assimilabili ai domestici, prodotti dai medesimi stabilimenti. I suddetti impianti non possono accogliere acque reflue urbane, ancorché immesse nel collettore industriale, salvo che tutti i singoli reflui industriali rispettino, all'uscita dallo stabilimento, i valori limite della tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per l'immissione in pubblica</p>	<p>17. Gli impianti di depurazione per acque reflue industriali possono accogliere solo i reflui industriali, nonché i reflui domestici e quelli assimilabili ai domestici, prodotti dai medesimi stabilimenti. I suddetti impianti non possono accogliere acque reflue urbane, ancorché immesse nel collettore industriale, salvo che tutti i singoli reflui industriali rispettino, all'uscita dallo stabilimento, i valori limite della tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per l'immissione in pubblica</p>	<p>17. Gli impianti di depurazione per acque reflue industriali possono accogliere solo i reflui industriali, nonché i reflui domestici e quelli assimilabili ai domestici, prodotti dai medesimi stabilimenti. I suddetti impianti non possono accogliere acque reflue urbane, ancorché immesse nel collettore industriale, salvo che tutti i singoli reflui industriali rispettino, all'uscita dallo stabilimento, i valori limite della tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per l'immissione in pubblica</p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

<p>fognatura; in tal caso lo scarico delle acque reflue dell'impianto di depurazione finale è sottoposto ai limiti, alle prescrizioni e alle autorizzazioni previsti dalle presenti NTA per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane aventi la stessa potenzialità di progetto. Le situazioni esistenti non conformi devono essere adeguate entro il 31 dicembre 2011.</p>	<p>fognatura; in tal caso lo scarico delle acque reflue dell'impianto di depurazione finale è sottoposto ai limiti, alle prescrizioni e alle autorizzazioni previsti dalle presenti NTA per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane aventi la stessa potenzialità di progetto. Le situazioni esistenti non conformi devono essere adeguate <u>entro il 31 dicembre 2011 con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80.</u></p>	<p>fognatura; in tal caso lo scarico delle acque reflue dell'impianto di depurazione finale è sottoposto ai limiti, alle prescrizioni e alle autorizzazioni previsti dalle presenti NTA per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane aventi la stessa potenzialità di progetto. Le situazioni esistenti non conformi devono essere adeguate <u>con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80.</u></p>
<p><b>NTA del PTA art. 42 comma 2 originario</b></p>	<p><b>NTA del PTA art. 42 comma 2 modifiche</b></p>	<p><b>NTA del PTA art. 42 comma 2 nuovo</b></p>
<p>2. Sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le acque di lavaggio e le acque meteoriche di dilavamento di tutte le aree scoperte:</p> <p>a) ove vi sia la presenza di materie e di prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento, quali:</p> <p>a1) sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108, ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006);</p> <p>a2) altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita DGR, in relazione alla situazione ambientale locale;</p> <p>b) in cui avvengano lavorazioni con una qualche siste-</p>	<p>2. Sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le acque di lavaggio e le acque meteoriche di dilavamento di tutte le aree scoperte:</p> <p>a) ove vi sia la presenza di materie e di prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento, quali:</p> <p>a1) sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108, ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006);</p> <p>a2) altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita DGR, in relazione alla situazione ambientale locale;</p> <p>b) in cui avvengano lavorazioni con una qualche siste-</p>	<p>2. Sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le acque di lavaggio e le acque meteoriche di dilavamento di tutte le aree scoperte:</p> <p>a) ove vi sia la presenza di materie e di prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento, quali:</p> <p>a1) sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108, ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006);</p> <p>a2) altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita DGR, in relazione alla situazione ambientale locale;</p> <p>b) in cui avvengano lavorazioni con una qualche siste-</p>





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera  
**91**

<p>maticità, a causa delle quali vi sia il rischio significativo di dilavamento quali:</p> <p>b1) sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108, ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56;</p> <p>b2) altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita DGR, in relazione alla situazione ambientale locale.</p> <p>Le situazioni esistenti devono essere adeguate entro 740 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA.</p> <p>La significatività del rischio è valutata, sulla base degli studi forniti dal titolare dell'attività, dall'Autorità competente ad autorizzare lo scarico, in relazione alla situazione ambientale esistente, eventualmente sulla base delle prescrizioni emanate dalla Giunta regionale anche per singoli corpi idrici.</p>	<p>maticità, a causa delle quali vi sia il rischio significativo di dilavamento quali:</p> <p>b1) sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108, ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56;</p> <p>b2) altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita DGR, in relazione alla situazione ambientale locale.</p> <p>Le situazioni esistenti devono essere adeguate <del>entro 740 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA</del> <u>con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80.</u></p> <p>La significatività del rischio è valutata, sulla base degli studi forniti dal titolare dell'attività, dall'Autorità competente ad autorizzare lo scarico, in relazione alla situazione ambientale esistente, eventualmente sulla base delle prescrizioni emanate dalla Giunta regionale anche per singoli corpi idrici.</p>	<p>maticità, a causa delle quali vi sia il rischio significativo di dilavamento quali:</p> <p>b1) sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108, ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56;</p> <p>b2) altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita DGR, in relazione alla situazione ambientale locale.</p> <p>Le situazioni esistenti devono essere adeguate <u>con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80.</u></p> <p>La significatività del rischio è valutata, sulla base degli studi forniti dal titolare dell'attività, dall'Autorità competente ad autorizzare lo scarico, in relazione alla situazione ambientale esistente, eventualmente sulla base delle prescrizioni emanate dalla Giunta regionale anche per singoli corpi idrici.</p>
<p><b>NTA del PTA art. 42 comma 3 originario</b></p>	<p><b>NTA del PTA art. 42 comma 3 modificato</b></p>	<p><b>NTA del PTA art. 42 comma 3 nuovo</b></p>
<p>3. Sono assoggettati alle norme di cui al comma 1, i distributori di carburante, comprese le aree di autolavaggio, e situazioni similari, per i quali inoltre va effettuata la separazione delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio, da eventuali residui di prodotti petroliferi presenti nell'area,</p>	<p>3. Sono assoggettati alle norme di cui al comma 1, i distributori di carburante, comprese le aree di autolavaggio, e situazioni similari, per i quali inoltre va effettuata la separazione delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio, da eventuali residui di prodotti petroliferi presenti nell'area,</p>	<p>3. Sono assoggettati alle norme di cui al comma 1, i distributori di carburante, comprese le aree di autolavaggio, e situazioni similari, per i quali inoltre va effettuata la separazione delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio, da eventuali residui di prodotti petroliferi presenti nell'area, me-</p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

<p>mediante l'installazione di disoleatori, prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, ivi inclusa la pubblica fognatura.</p> <p>Le situazioni esistenti devono essere adeguate entro il 740 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA.</p>	<p>mediante l'installazione di disoleatori, prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, ivi inclusa la pubblica fognatura.</p> <p>Le situazioni esistenti devono essere adeguate entro 740 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80.</p>	<p>dianete l'installazione di disoleatori, prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, ivi inclusa la pubblica fognatura.</p> <p>Le situazioni esistenti devono essere adeguate <u>con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80.</u></p>
<p><b>Art. 80 NTA del PTA originario</b></p>	<p><b>Art. 80 NTA del PTA Modifiche</b></p>	<p><b>Art. 80 NTA del PTA Testo nuovo</b></p>
<p>1. Le infrastrutture, gli scarichi e le altre situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti NTA saranno adeguati alle norme dei Capi II, III, IV, alle seguenti scadenze:</p> <p>a) quelli gestiti dai gestori del servizio idrico integrato (per gli scarichi si intendono quelli, autorizzati o no, di cui il gestore del s.i.i. è titolare), al termine della esecuzione degli interventi di adeguamento necessari, previsti nei Piani d'Ambito, fatto salvo, al primo rinnovo dell'autorizzazione, il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali; sono equiparate alle esistenti le infrastrutture del servizio idrico integrato per i cui lavori di realizzazione le procedure per la scelta del contraente sono già state avviate, con la pubblicazione dei bandi o degli avvisi previsti dalla legge, alla data di entrata in vigore delle presenti NTA;</p> <p>b) quelli gestiti da altri soggetti (per gli scarichi si intendono quelli di cui l'altro soggetto è titolare), e non sog-</p>	<p>L'art. 80 delle NTA del PTA è sostituito dal seguente.</p> <p><u>1. Le infrastrutture, gli scarichi e le altre situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti NTA, gestiti dai gestori del servizio idrico integrato (per gli scarichi si intendono quelli, autorizzati o no, di cui il gestore del s.i.i. è titolare) saranno adeguati alle norme dei Capi II, III, IV, al termine della esecuzione degli interventi di adeguamento necessari, previsti nei Piani d'Ambito, fatto salvo, al primo rinnovo dell'autorizzazione, il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali; sono equiparate alle esistenti le infrastrutture del servizio idrico integrato per i cui lavori di realizzazione le procedure per la scelta del contraente sono già state avviate, con la pubblicazione dei bandi o degli avvisi previsti dalla legge, alla data di entrata in vigore delle presenti NTA.</u></p> <p><u>2. Per le infrastrutture, per gli scarichi, soggetti o no ad autorizzazione individuale, e per le altre situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigo-</u></p>	<p><u>1. Le infrastrutture, gli scarichi e le altre situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti NTA, gestiti dai gestori del servizio idrico integrato (per gli scarichi si intendono quelli, autorizzati o no, di cui il gestore del s.i.i. è titolare) saranno adeguati alle norme dei Capi II, III, IV, al termine della esecuzione degli interventi di adeguamento necessari, previsti nei Piani d'Ambito, fatto salvo, al primo rinnovo dell'autorizzazione, il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali; sono equiparate alle esistenti le infrastrutture del servizio idrico integrato per i cui lavori di realizzazione le procedure per la scelta del contraente sono già state avviate, con la pubblicazione dei bandi o degli avvisi previsti dalla legge, alla data di entrata in vigore delle presenti NTA.</u></p> <p><u>2. Per le infrastrutture, per gli scarichi, soggetti o no ad autorizzazione individuale, e per le altre situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti NTA, gestiti da soggetti diversi dai gesto-</u></p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera

**91**

getti ad autorizzazione, entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, se non diversamente stabilito nei singoli articoli delle presenti NTA o dalla legge;

c) quelli gestiti da altri soggetti (per gli scarichi si intendono quelli di cui l'altro soggetto è titolare), la cui autorizzazione scade entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, saranno adeguati nel termine di due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA; medio tempo, cioè fino al termine di due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, l'autorizzazione sarà rinnovata ai sensi delle previgenti norme, fatto salvo il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali; quanto sopra se non diversamente stabilito nei singoli articoli delle presenti NTA; d) quelli gestiti da altri soggetti (per gli scarichi si intendono quelli di cui l'altro soggetto è titolare), la cui autorizzazione scade dopo due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, se non diversamente stabilito nei singoli articoli delle presenti NTA, saranno adeguati al rinnovo dell'autorizzazione, fatto salvo il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali.

re delle presenti NTA, gestiti da soggetti diversi dai gestori del servizio idrico integrato (per gli scarichi si intendono quelli di cui tali soggetti sono titolari), il titolare deve presentare, entro il 30 giugno 2014, tutte le richieste per le autorizzazioni, i permessi, i nulla-osta, gli atti di assenso, i titoli abilitativi, comunque denominati, necessari per realizzare le opere e per effettuare lo scarico, al fine di adeguare le suddette infrastrutture e i suddetti scarichi alle norme dei Capi II, III, IV, fatto salvo il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, che deve avvenire entro la suddetta data, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali; quanto sopra se non diversamente stabilito nei singoli articoli delle presenti NTA. L'adeguamento deve essere realizzato, previa esecuzione di tutti i lavori e le opere necessari, debitamente autorizzati, entro 180 giorni dal rilascio dell'ultimo delle autorizzazioni, permessi, nulla-osta, atti di assenso, titoli abilitativi, di cui sopra. L'autorità competente ad autorizzare lo scarico potrà concedere una proroga di non più di 45 giorni, su richiesta adeguatamente motivata del titolare.

3. Per gli adeguamenti eventualmente richiesti da successive modificazioni delle presenti NTA si applicano le scadenze e le procedure sopra stabilite, salvo il termine per la presentazione delle domande per le autorizzazioni ed i permessi necessari che è di 120 giorni dalla entrata in vigore delle modificazioni.

ri del servizio idrico integrato (per gli scarichi si intendono quelli di cui tali soggetti sono titolari), il titolare deve presentare, entro il 30 giugno 2014, tutte le richieste per le autorizzazioni, i permessi, i nulla-osta, gli atti di assenso, i titoli abilitativi, comunque denominati, necessari per realizzare le opere e per effettuare lo scarico, al fine di adeguare le suddette infrastrutture e i suddetti scarichi alle norme dei Capi II, III, IV, fatto salvo il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, che deve avvenire entro la suddetta data, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali; quanto sopra se non diversamente stabilito nei singoli articoli delle presenti NTA. L'adeguamento deve essere realizzato, previa esecuzione di tutti i lavori e le opere necessari, debitamente autorizzati, entro 180 giorni dal rilascio dell'ultimo delle autorizzazioni, permessi, nulla-osta, atti di assenso, titoli abilitativi, di cui sopra. L'autorità competente ad autorizzare lo scarico potrà concedere una proroga di non più di 45 giorni, su richiesta adeguatamente motivata del titolare.

3. Per gli adeguamenti eventualmente richiesti da successive modificazioni delle presenti NTA si applicano le scadenze e le procedure sopra stabilite, salvo il termine per la presentazione delle domande per le autorizzazioni ed i permessi necessari che è di 120 giorni dalla entrata in vigore delle modificazioni.